



Comune di
MOTTA VISCONTI
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
REFERENDUM COMUNALE**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13/07/2007
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 26/09/2008

Art. 1 Istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dei referendum comunali, previsti dall'art. 64 dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.
3. Il Sindaco indice referendum propositivi, consultivi, abrogativi o di indirizzo su materie di esclusiva competenza locale, dopo l'ottenimento del nulla-osta di ammissibilità, rilasciato dalla Commissione Tecnica prevista dal comma 5, secondo paragrafo, dell'art. 64 dello Statuto comunale.

Art. 2 – Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione dei **referendum consultivi** è avanzata da almeno n. 20 elettori, costituitosi in Comitato promotore, iscritti nelle liste elettorali del Comune;
2. La proposta di indizione dei **referendum abrogativi** è avanzata da almeno 30 elettori, costituitisi in Comitato promotore, iscritti nelle liste elettorali del Comune;
3. La proposta di indizione dei **referendum propositivi o di indirizzo** è avanzata da almeno 20 elettori, costituitisi in Comitato promotore, iscritti nelle liste elettorali del Comune;

Art. 3 – Materie non oggetto di referendum

1. Non è ammesso il referendum per le materie seguenti:
 - a) atti a contenuto e ad emanazione vincolata;
 - b) provvedimenti concernenti imposizione di tributi e determinazione di tariffe;
 - c) norme regolamentari, deliberazioni e provvedimenti riguardanti: nomine, designazioni, revoche e decadenze; personale; funzionamento del Consiglio e della Giunta.

Art. 4 – Modalità per l'avvio del procedimento del referendum

1. L'avvio del procedimento del referendum deve prevedere la richiesta di almeno 20 cittadini per il referendum consultivo, propositivo o di indirizzo e di 30 per quello abrogativo, costituitisi come Comitato promotore, che possono presentare al Sindaco, in carta semplice, una proposta di iniziativa referendaria di natura propositiva, consultiva, di indirizzo o abrogativa. La proposta è firmata dai componenti il Comitato promotore davanti al Segretario Comunale (o funzionario abilitato) che autentica le firme dandone atto in apposito verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e della nomina dei delegati. Il

- quesito deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori/minori spese, derivanti dal suo eventuale accoglimento. Ove la proposta di referendum comporti una nuova o maggiore spesa a carico del bilancio comunale, la stessa deve quantificare in via presuntiva l'onere relativo ed indicare le modalità della relativa copertura, con riferimento a riduzione di spese non vincolate ad altre destinazioni. Ove la proposta comporti spese continuative o a carattere pluriennale, l'indicazione deve concernere l'intera durata della spesa. La mancanza di queste indicazioni comporta la inammissibilità della proposta di referendum.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 3. Qualora l'istanza riguardi un **referendum propositivo o di indirizzo** e presenti più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "*vuole che....*" cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
 4. Qualora l'istanza riguardi un **referendum abrogativo** la proposta dovrà essere completata con la formula "*vuole che sia abrogato ...*" con l'indicazione della data, numero ed oggetto del provvedimento sul quale il referendum sia richiesto.
 5. Qualora l'istanza riguardi un **referendum consultivo** il quesito dovrà essere completato con la formula "*vuole che*" cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
 6. Il Funzionario del Settore Finanziario presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti, fornisce loro le informazioni necessarie. Esprime il proprio parere in ordine agli aspetti economico-finanziari della proposta, su richiesta del Segretario Comunale, entro dieci giorni.
 7. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.
 8. Il Segretario Comunale nomina il Funzionario competente per la materia oggetto del referendum previsto dal successivo art. 5, comma 1, e trasmette entro 30 giorni il verbale di cui al comma 1 all'apposita Commissione Tecnica per il successivo esame di ammissibilità, corredato dall'eventuale parere del responsabile finanziario ove previsto.

Art. 5 – Commissione Tecnica

1. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Commissione Tecnica prevista dal comma 5, secondo capoverso, dell'art. 64 dello Statuto comunale, costituita dal Segretario Comunale, dal Difensore Civico e da un Funzionario dell'Amministrazione competente per materia, indicato dal Segretario Comunale.
2. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte della Commissione Tecnica, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali possono presentare memorie ed osservazioni alla Commissione Tecnica stessa.
3. I primi 3 firmatari dell'istanza di promozione del Referendum, possono chiedere audizione alla Commissione Tecnica, per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Commissione Tecnica può promuovere uno o più incontri con i primi 3 firmatari dell'istanza.
4. La Commissione Tecnica giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:
 - a) l'ammissibilità delle proposte di referendum;
 - b) la conferma e la decadenza del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune che possa incidere sull'efficacia del referendum;
 - c) la sospensione del referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
5. Il giudizio di ammissibilità da parte della Commissione Tecnica, la cui decisioni sono vincolanti, viene pronunciato entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale di cui all'art. 4, comma 8, e si attiene ai seguenti criteri:
 - a) sull'esclusiva competenza locale;

- b) sulla congruità e univocità del quesito;
 - c) sulla compatibilità dell'abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nell'ipotesi di referendum abrogativo;
 - d) sulla materia oggetto del referendum, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - e) sull'osservanza di quanto stabilito dall'art. 4 comma 1.
6. La decisione della Commissione Tecnica, verbalizzata su apposito registro, deve essere comunicata al Comitato, nella persona di cui all'art. 4, comma 7 del presente Regolamento, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale entro 10 giorni dalla adozione della determinazione della Commissione.
 7. La decisione della Commissione Tecnica deve essere sempre motivata e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.
 8. La Commissione Tecnica prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie dichiarate legittime ed ammissibili.
 9. La decisione espressa dalla Commissione Tecnica è comunicata, a cura del Presidente del Consiglio Comunale, al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Il Consiglio Comunale ne prende atto e, nel caso di ammissibilità del referendum, contestualmente approva la variazione di bilancio prevista dall'art. 64, comma 5, dello Statuto comunale. L'atto adottato viene notificato al Comitato promotore, nella persona di cui all'art. 4, comma 7 del presente Regolamento, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione.
 10. Per il Difensore Civico sarà prevista una indennità di presenza, in quanto membro esterno, per l'effettiva partecipazione alle sedute. L'indennità è stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 6 – Raccolta delle firme

1. In caso di referendum propositivo, consultivo, abrogativo e di indirizzo, la relativa richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della presentazione della richiesta stessa, con firme autenticate nei modi e nelle forme di legge.
2. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata su fogli in carta libera recanti in epigrafe, a cura dei promotori, il quesito formulato ed ammesso dalla Commissione Tecnica; i fogli di raccolta delle firme debbono riportare gli estremi dell'atto consiliare, di cui all'art. 5, comma 9, del presente Regolamento e a chi sia riservato il potere di apporre la firma in calce.
3. Entro 15 giorni dalla notifica del verbale del Consiglio Comunale che ha preso atto della decisione assunta dalla Commissione Tecnica, i firmatari dell'istanza consegnano al Segretario i fogli da vidimare, utili alla raccolta delle firme.
4. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Comunale, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori.
5. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
6. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di consegna dei fogli vidimati da parte del Segretario Comunale.

Art. 7 – Autenticazione delle firme

1. Ogni avente diritto, cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 6 del presente Regolamento, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.

2. La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario Comunale, dal personale dallo stesso delegato, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali assegnati al Comune di Motta Visconti o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 8 – Presentazione delle proposte di referendum e deposito delle firme dei sottoscrittori

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i fogli recanti una o più firme, deve essere presentata da almeno 3 promotori al Segretario Comunale.
2. Del deposito si dà atto mediante verbale ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. Detto verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale viene allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente all'Ufficiale Elettorale, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 9– Verifica della regolarità

1. L'Ufficiale Elettorale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale di deposito, verifica la regolarità della presentazione del prescritto numero di elettori e delle relative firme, verifica la regolarità dei requisiti richiesti, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale Comunale e si esprime definitivamente sulla validità della proposta di referendum.

Art. 10 – Indizione

1. Il Sindaco, entro 5 giorni dalla data di verifica della regolarità delle presentazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, indice il referendum che dovrà svolgersi in una data compresa nei successivi 180 giorni e comunque non prima di 35 giorni, come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
2. Il Comitato promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento del decreto di indizione del referendum. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata delle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'art. 2.
3. Nel caso siano ammessi più quesiti referendari questi vengono indetti secondo la data di presentazione e la consultazione dovrà avvenire nella stessa data.
4. La consultazione referendaria avviene una sola volta nell'anno ed è indetta dal Sindaco con proprio decreto, tenendo conto, per quanto possibile, delle principali festività religiose riconosciute dalle comunità presenti nel territorio comunale.
5. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali comunali e provinciali.
6. Il referendum non può essere effettuato:
 - a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni comunali e provinciali; qualora fossero già stati indetti referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimenti del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b) nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 1° settembre;
 - c) nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 11 – Sospensione dell'indizione e dell'effettuazione del referendum

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale venga sciolto si prevede:
 - a) Nel caso in cui il referendum sia già stato indetto, questo è sospeso e non potrà essere effettuato nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 10, comma 6, punto c);
 - b) Nel caso in cui il referendum non sia stato ancora indetto, la procedura viene sospesa e sarà attuata successivamente alla elezione del nuovo Consiglio Comunale, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 10.

Art. 12 – Costituzione dei Comitati contrari ai quesiti referendari

1. Successivamente all'indizione del Referendum, e comunque entro i 35 giorni antecedenti quello della consultazione, è facoltà dei cittadini costituirsi in Comitati contrari alla proposta referendaria. Questi Comitati dovranno costituirsi con le stesse modalità previste per i Comitati promotori, dall'art. 2 del presente Regolamento e cioè:
 - a. per la proposta di indizione dei **referendum consultivi**, da almeno n. 30 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b. per la proposta di indizione dei **referendum abrogativi** da almeno 30 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - c. per la proposta di indizione dei **referendum propositivi o di indirizzo** da almeno 20 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. I Comitati di cui al presente articolo dovranno presentarsi davanti al Segretario comunale (o Funzionario abilitato) che autentica le firme dandone atto in apposito verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e della nomina dei delegati.

Art. 13 – Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei trenta giorni antecedenti a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente.
3. Gli spazi, di cui ai commi precedenti, saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale il 35° giorno precedente quello della votazione.
4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e ai Comitati, l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal concessionario del servizio pubbliche affissioni.

Art. 14 – Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare ed ai Comitati promotori/contrari al referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Ai Comitati referendari e ai Gruppi consiliari sarà riconosciuto l'utilizzo gratuito di locali ed aree pubbliche per la propaganda elettorale.
3. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9, della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 15 – Disciplina della votazione

1. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale, così come previsto dall'art. 64, comma 1, dello Statuto comunale.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Art. 16 – Ufficio comunale per il referendum

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Settore Affari Generali e da un dipendente comunale di comprovata esperienza e competenza, coadiuvato da personale di supporto per lo svolgimento dei compiti normalmente connessi allo svolgimento delle consultazioni referendarie. Partecipa ai lavori dell'Ufficio Comunale per il referendum un rappresentante per ogni Comitato.
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, alla compilazione delle liste dei cittadini aventi diritto al voto, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio
3. Quarantacinque giorni prima dalla data fissata per il referendum, la Giunta Comunale, sentito l'Ufficio comunale per il referendum, provvederà alla ripartizione del Comune in Sezioni. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla consultazione referendaria, devono essere istituite un minimo di tre sezioni.
4. L'organizzazione e la localizzazione delle Sezioni non deve ostacolare l'attività scolastica.
5. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il referendum individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione.
6. Il Sindaco con manifesto da affiggersi negli spazi appositamente individuati o con altri idonei mezzi di informazione, indicherà le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

Art. 17 – Ufficio di Sezione

1. L'ufficio elettorale di Sezione è composto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori. Il Presidente e gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione elettorale tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data del referendum scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori; i criteri per la loro nomina si ispirano alla normativa vigente per le elezioni amministrative. Il Presidente nomina il Segretario.
2. Il compenso dovuto ai componenti degli Uffici di Sezione è stabilito dalla Giunta comunale, che determina l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario.

Art. 18 – Operazioni di voto

1. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.
2. Per la validità delle operazioni è sempre indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.

3. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.
4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con matita copiativa un segno sulla risposta da lui scelta (SI o NO) o comunque nel rettangolo che la contiene.
7. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio Comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati. La designazione dovrà effettuarsi presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione e presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria.
8. I rappresentanti di cui al comma precedente, hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 19 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento.
2. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Sindaco di indizione dei referendum.
4. Concluse le operazioni, tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto di cui all'art. 18, comma 3, del presente Regolamento, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.
5. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati.

Art. 20 – Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.
2. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto, così come previsto dall'art. 15, comma 1 del presente Regolamento.
3. La proposta oggetto di referendum si intende approvata ove i voti ad essa favorevoli superino il 50% dei voti validi.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario Comunale, uno è trasmesso al Sindaco, uno al Presidente del Consiglio Comunale, uno depositato presso l'Ufficio stesso.
5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dall'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

Art. 21 – Pronunciamento del Consiglio comunale

1. Il risultato del referendum **consultivo, propositivo o di indirizzo** è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
2. Qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo, propositivo o di indirizzo sia stata approvata, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare, entro quattro mesi dal ricevimento del verbale previsto dall'art. 20 del presente Regolamento, gli atti opportuni e conseguenti. Il Consiglio comunale può conformarsi al risultato della consultazione oppure può discostarsene. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta dei votanti.
3. In caso di referendum **abrogativo**, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto di cui all'art. 20 comma 5 del presente Regolamento. Il Consiglio comunale entro lo stesso termine è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
4. Ove la proposta referendaria non ottenga la partecipazione stabilita dal secondo comma dell'art. 20 del Regolamento, la richiesta di referendum, sulla stessa materia, non può essere riproposta prima che siano trascorsi almeno 12 mesi. Nel caso in cui il referendum non sia stato approvato come previsto dall'art. 20 comma 3, la richiesta di referendum, sulla stessa materia, non può essere presentata se non dopo che siano trascorsi due anni.

Art. 22 – Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti della Commissione Tecnica e degli Uffici di Sezione, sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio, con delibera da assumere prima del decreto di indizione del referendum.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali comunali e referendarie vigenti.

REFERENDUM (tipo referendum)

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

FAC SIMILE scheda elettorale
Referendum

REFERENDUM (tipo referendum)

QUESITO

SI **NO**